LEGISLATURA XXVI — 1° SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1922

LXXIV^a TORNATA

MERCOLEDÍ 10 **MAGGIO 1922**

Presidenza del Vice Presidente COLONNA FABRIZIO

INDICE	(Svolgimento di):
Congedi pag. 2186	« Del senatore Ferri al ministro del tesoro sul ritardo dei pagamenti dovuti ai Consorzi per le
Disegni di legge (Approvazione di):	bonifiche » pag. 2188 Oratori:
«Conversione in legge del Regio decreto 6 ottobre 1921, n. 1428, che estende la giurisdizione del tribunale di guerra di Costantinopoli ai militari della Regia marina»	FERRI
28 dicembre 1916, n. 1839; 15 aprile 1917, n. 647; 9 agosto 1917, n. 1352 e del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1419, riguardanti il reclutamento	MELODIA
degli ufficiali di Commissariato militare marittimo» 2192 «Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 594, che sospende i limiti di età	muni e delle provincie»
pei farmacisti militari della Regia marina» 2195 «Istituzione di un Consiglio superiore aeronau- tico e d'un Comitato tecnico amministrativo per	Consiglio
l'aeronautica »	Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 2206
ferroviari una Direzione Generale ed una Com- missione consultiva per l'aeronautica, determi-	La seduta è aperta alle ore 16. Sono presenti i ministri della giustizia e af-
nando le rispettive attribuzioni e recando inol- tre altri provvedimenti nell'interesse dei servizi aeronautici»	fari di culto, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, per la ricosti-
(Discussione di): «Riforma della legislazione in materia di assi- stenza e salvataggio e urto di navi»	tuzione delle terre liberate e il sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio. DE NOVELLIS, segretario, legge il verbale
Oratori: DE VITO, ministro della marina	della seduta precedente, il quale è approvato.
ORLANDO	Sunto di petizioni. PRESIDENTE Progo l'operavole genetare de
(Presentazione di)	PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore se- gretario De Novellis di dar lettura del sunto
Interrogazioni (Annuncio di) 2205	di netizioni

DE NOVELLIS, segretario, legge:

N. 33. - Il comm. avv. G. M. A. Enea fa voti perchè siano introdotte alcune modificazioni alla proposta di legge: « Sulla conversione in legge dei decreti legge.».

N. 34. – Il presidente dell'organizzazione civile del Lazio trasmette i voti di quell'organizzazione contro le disposizioni del Regio decreto 28 marzo 1922, relative al lavoro di carico e scarico nel porto di Napoli, estese poi a tutti i porti d'Italia.

N. 35. - Il Sindaco del Comune di Serradifalco trasmette i voti di quella Giunta Municipale perchè non venga soppressa la locale Delegazione di P. S.

N. 36. - L'avv. Alessandro Sacchi fa voti per essere reintegrato in servizio presso la Corte dei Conti o in altro servizio equipollente.

N. 37. – Il presidente del Collegio dei tecnici della provincia di Cosenza trasmette i voti di quel Collegio affinchè, nella discussione del disegno di legge sulla riforma della tariffa penale e civile relativamente ai testimoni, periti ecc. la classe dei geometri ottenga un miglior trattamento.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Ghiglianovich di giorni 22, Giusti del Giardino di giorni 10. Se non si fanno opposizioni, questi congedi si intenderanno accordati.

Per lo svolgimento di una interrogazione.

MELODIA. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Nei giorni antecedenti alle nostre riunioni, io avevo presentato una domanda di interrogazione per i gravi fatti accaduti a Corato. Secondo il nostro regolamento l'interrogazione, annunciata ieri, non potrebbe essere svolta che domani; ma, tenendo presente l'urgenza e la gravità dell'argomento, io pregherei il Senato di concedere che essa fosse svolta oggi, quando peraltro il ministro dei lavori pubblici sarà presente.

PEANO, ministro del tesoro. È occupato alla Camera con la discussione del bilancio.

MELODIA. A dir la verità l'onorevole ministro ieri mi promise che sarebbe qui venuto in principio di seduta per rispondere alla mia interrogazione. Ad ogni modo, nel caso che egli intervenga nel corso della seduta, io pregherei il Senato di voler concedere che, anche con un piccolo strappo al nostro regolamento, possa essere svolta oggi stesso la mia interrogazione.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito l'onorevole Melodia chiede che la sua interrogazione al ministro dei lavori pubblici, relativa ai fatti di Corato, sia svolta quest'oggi, naturalmente quando il ministro interessato sarà presente.

Se non si fanno obbiezioni, resta così stabilito.

Presentazione di un disegno di legge e di relazioni.

DI SCALEA, ministro della guerra. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SCALEA, ministro della guerra. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1921, n. 1375, che modifica l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità assoluta o tempoporanea al servizio militare ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Invito l'onorevole senatore Baccelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BACCELLI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio stesso del seguente disegno di legge: « Proroga del termine di cui all'articolo 1 del testo unico delle disposizioni legislative per la concessione delle terre approvato col Regio decreto 15 dicembre 1921, n. 2047 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore • Baccelli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Albricci a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

ALBRICCI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1915, n. 719 (modificato col decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1162), relativo alla militarizzazione del personale dell'Associazione della Croce Rossa italiana ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Albricci della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Prego l'onorevole senatore Diena di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DIENA. Mi onoro di presentare al Senato la relazione dell' Ufficio centrale sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1921, n. 653 circa abbreviazione del termine per la presentazione di domande di indennizzo per atti di ostilità contrarie al diritto di guerra ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Diena della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Pascale a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PASCALE. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Convenzione modificativa di quella in data 25 maggio 1913 per la sistemazione e l'esercizio delle Grotte Termali Demaniali di S. Cesareo in provincia di Lecce».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Pascale della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Prego l'onorevole senatore Bianchi Riccardo di recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

BIANCHI RICCARDO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell' Ufficio centrale sul disegno di legge: «Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1829, concernente modificazioni al titolo IV: "Disposizioni speciali per i trasporti marittimi" della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Bianchi Riccardo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita. Prego l'onorevole senatore Libertini di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

LIBERTINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell' Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio per gli infortuni degli operai nelle miniere di zolfo della Sicilia ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Libertini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Di Robilant a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

DI ROBILANT. Mi onoro di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1607, e del Regio decreto 9 novembre 1919, n. 2439, concernenti l'ammissione di 300 invalidi di guerra ad altrettanti posti di allievi-guardia nel Corpo Reale delle Foreste».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Di Robilant della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Prego l'onorevole senatore Einaudi di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

EINAUDI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell' Ufficio centrale sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 28 luglio 1921, n. 1032, che modifica quello 3 aprile 1921, relativo alle locazioni di locali adibiti ad uso di piccola industria di commercio o professione o ad uso di ufficio;

Conversione in legge del Regio decreto 13 marzo 1922, n. 282, che modifica quello 28 luglio 1921, n. 1072, relativo ai fitti dei negozi;

Conversione in legge del Regio decreto 9 aprile 1922, n. 449, che abroga l'art. 4 del Regio decreto-legge 8 novembre 1921, n. 1561, relativo alla proroga dei contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Einaudi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione dell'onorevole senatore, Ferri al ministro del tesoro: « Per sapere come intenda provvedere a che non si sospendano i lavori nelle bonifiche in corso, ciò che sta per avvenire a causa degli incagli che deliberatamente si frappongono dagli uffici del Tesoro sia al riconoscimento dei collaudi eseguiti dalle autorità governative competenti, sia ai pagamenti dovuti per contratti ai consorzi che anticiparono fidenti diecine di milioni e che invano lottano per avere acconti anche dopo anni e dopo i collaudi.

« Tutto ciò ad evitare i gravissimi danni alle opere in corso di costruzione e l'acutizzarsi della disoccupazione per la quale si votarono milioni per lavori invernali che non si pagano ».

L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare per rispondere a questa interrogazione.

PEANO, ministro del tesoro. Il senatore Ferri interroga il ministro del tesoro « per sapere come intende provvedere a che non si sospendano i lavori delle bonifiche in corso, ciò che sta per avvenire a causa degli incagli che deliberatamente si frappongono dagli uffici del Tesoro sia al riconoscimento dei collaudi eseguiti dalle autorità governative competenti, sia ai pagamenti dovuti per contratti ai Consorzi che anticiparono fidenti diecine di milioni e che invano lottano per avere acconti anche dopo anni e dopo i collaudi. Tutto ciò ad evitare i gravissimi danni alle opere in corso di costruzione e l'acutizzarsi della disoccupazione per la quale si votarono milioni per lavori invernali, che non si pagano».

Io devo dichiarare all'onorevole senatore Ferri che se ritardi ci sono stati in tali pagamenti, ciò dipese dal fatto che i prezzi erano stati stabiliti quando si fissarono i contributi e che successivamente i prezzi stessi vennero notevolmente aumentati e quindi anche gli oneri del Tesoro crebbero di molto. Dirò solamente che per alcuni di questi lavori, ad esempio per la bonifica parmigiana Moglie i prezzi dall'1 salirono al 2.07. Era naturale che il Tesoro, cui vengono ad incombere questi oneri, che sono oneri occulti, i quali crescono senza

che il Tesoro ne abbia diretta conoscenza, esaminasse con la massima cautela la causa e la portata degli oneri stessi.

Quindi non un'azione che sia stata deliberata per frapporre ostacoli, ma un'azione di prudente e necessaria cautela. Soggiungo ancora che, informato solo pochi giorni fa di queste pratiche, per quanto riflettevano l'aggiornamento dei prezzi, ho dato corso alle proposte fatte, poichè si trattava di lavori già eseguiti, e i corpi tecnici avevano riconosciuti regolari gli aumenti dei prezzi. È certo, però, necessario, anche nell'interesse del tesoro, contenere queste spese in limiti possibili, e non favorire gli aumenti dei prezzi. L'onorevole Ferri sa che, quando ero ministro dei lavori pubblici, mi sono recisamente opposto a che si concedessero nuovi aumenti, che dovevano essere sopportati non pro-rata dai Consorzi e dallo Stato, ma soltanto dallo Stato; dopo quella mia opposizione è cominciato questo fermo degli aumenti di prezzo..

Il Tesoro è convinto della necessità che si compiano i lavori in corso: non si possono lasciar perdere delle opere che hanno costato notevoli somme, e che possono essere di grande utilità e di grande vantaggio per l'economia del paese. Ma, d'altra parte, si deve andar cauti nei riguardi della spesa ed il Tesoro deve ispirare la propria politica soltanto all'intendimento di far compiere i lavori che sono in corso, prima di intraprendere altri lavori che possano portare oneri che esso non sia poi in grado di sostenere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ferri per dichiarare se è soddisfatto.

FERRI GIACOMO. Onorevoli senatori. Non posso non dichiararmi soddisfatto dei buoni propositi del Governo circa le liquidazioni e pagamenti di quanto deve lo Stato ai Consorzi di bonifiche annunziati ora dal nuovo ministro del tesoro, il quale già al Ministero dei lavori pubblici si era preoccupato del grave problema.

Nelle nostre bonifiche dell'Emilia, eseguite in concessione i Consorzi dei proprietari, compiono enormi sacrifici che stanno per superare le loro potenzialità!

Sono veramente benemeriti del Paese! Lo Stato concesse ed essi accettarono su perizie e progetti compilati dagli organi governativi, la esecuzione delle grandi opere, assumendo il 30

per cento sul prezzo complessivo, accettarono e si obbligarono perchè reputavano tale contributo compensato dagli utili sperati dall'opera di bonificamento.

Ma gli eventi impreveduti e imprevedibili, la guerra mondiale, sconvolsero le basi fondamentali sulle quali basarono i consensi delle parti, giacchè i prezzi della mano d'opera e dei materiali si moltiplicarono per sette, dal che il buon diritto che presto o tardi, volente o nolente lo Stato, per ragion di giustizia, compensi, giacchè il contributo per la bonifica supera già il valore prevedibile delle terre a bonifica compiuta.

Cito ad esempio la bonifica di Crevalcore alla quale presiedo.

I proprietari consorziati assunsero l'esecuzione dell'opera addossandosi del costo il 30 per cento oltre circa un 11 per cento loro gravante come contribuenti dei comuni e provincia (i quali concorrono col 20 per cento) e così il 41 per cento sulla somma preventivata dal Ministero in lire 17,000,000; da ciò un contributo di lire 6,970,000: onere che giudicarono sopportabile anche se nell'esecuzione si fosse oltrepassato di qualche milione, ma i fatti nuovi hanno già portato il costo alla somma di lire 100,000,000 talchè tutti i calcoli ragionevoli del tempo sui quali basavano i consensi sono scardinati e i 6,900,000 presunti diventano 41,000,000, un valore che supera di un terzo il valore attribuibile a quelle terre quando saranno redente, mentre intanto i forti contributi e le gravi tasse ed imposte superano le entrate annuali lorde dei proprietari. Siamo così di fronte ad una vera spogliazione!

Questi Consorzi per quanto reclamino, ancora non son ricorsi a mezzi coercitivi, a cause, all'arresto dei lavori; anzi dalle autorità dello Stato furono costretti per ragioni d'ordine pubblico (la disoccupazione!) ad aumentare ad accelerare i lavori e nei periodi più critici e dispendiosi e... a tariffe di prezzo politico, a tariffe sanzionate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, tariffe che poi a lavori finiti, ora che si tratta di rimborsare ai consorzi, il Tesoro proclama eccessive!! Mentre furono per ragioni politiche sanzionate dal Governo, di conseguenza, poichè le ragioni d'ordine pubblico o meglio politico, che imposero tariffe e lavori non debbono, non possono da un Governo giusto ed illuminato, gravare le condizioni finanziarie di chi non vi ha colpa, ma debbono gravare alla collettività, allo Stato.

Lo Stato colle bonifiche date in concessione a torto è sempre avaro e trascurato. Ricordo che quando negli anni scorsi si disponeva dei materiali residuati dalla guerra, non riuscimmo ad avere i materiali di impianto, ferro, rotaie, macchine... dovemmo acquistare tutto dai pescicani... e così lo Stato rimise milioni mentre, anche se avesse donato alle bonifiche quei materiali avrebbe guadagnato somme rilevanti, perche costrette le bonifiche a comperare tutto a nuovo, al valore della giornata a lire 100, ciò che lo Stato vendeva a L. 30; poichè lo Stato corrispondeva nelle bonifiche al costo degli acquisti nella regola del 50 per cento, anche donando avrebbe fatto guadagnare alle bonifiche e rispettivi Consorzi il 50 per cento, ed egli stesso avrebbe guadagnato il 20 per cento, perchè all'epoca del pagamento dovrà pagare non il 30 per cento di quel materiale, prezzo del ferro vecchio che egli ha venduto, ma il 50 per cento, metà del prezzo del ferro nuovo, comperato dalle Bonifiche a lire cento.

Lo Stato fu sempre cieco e sordo ai lagni dei Consorzi! e peggio ancora ed a questo principalmente che ho oggi limitato il mio compito.

Il Governo non paga o meglio paga con ritardi di anni! Di conseguenza i Consorzi dopo aver anticipati diecine di milioni e mentre avrebbero bisogno di incoraggiamento per i nuovi anticipi, dopo aver compiute le opere ed ottenuti i relativi collaudi dalle autorità designate dal Governo, non riescono, non dico ad esigere... (perchè lo Stato paga in 30 anni), ma ad otfenere le regolari delegazioni dal Tesoro, per poter darle in garanzia e su queste contrarre mutui per completare le restanti opere.

Ne consegue che i lavori vanno avanti stentati, con gravi danni sia per i ritardati compimenti delle opere che danneggiano il complesso dei lavori, sia perchè si deve ricorrere a prestiti presso Istituti, prestiti che, anche fatti colle Casse di risparmio, oggi arrivano a oltre l'8 per cento se si tien conto di tutto, mentre nei progetti è calcolato l'interesse del 6 per cento... ma ora anche questi mutui non sono possibili ed avremo l'arresto delle opere!

Per porgere un esempio sicuro io non ho che a richiamarmi alla Bonifica di Crevalcore, dove, dopo che il Consorzio in quasi tre anni ha già sborsate per i lavori circa 40,000,000 e già ot-

tenuti collaudi per 20,000,000, non ancora è riuscito ad avere dallo Stato un soldo o una sola delegazione dal Tesoro!

E gli stessi organismi per il credito che dovrebbero spalleggiare con mutui agli enti queste provvide imprese, sono enormemente lenti e spesso impotenti.

La Cassa depositi e prestiti diretta da uomini di tanta esperienza ed autorità, ha bisogno di mille formalità, è gravata da una montagna di domande... e non sovvenziona sulle delegazioni delle Provincie e dei Comuni, che pure non pagano a contanti, ma con delegazioni a trenta anni! E come allora i Consorzi possono provvedere e sostituire queste somme fossilizzate?

Il nuovo Istituto di credito per le opere pubbliche, presieduto da uomo di valore superiore, è pure istituto colle solite regole burocratiche, involute e per di più con mezzi assolutamente irrisori; tutto basa sull'assorbimento delle sue obbligazioni... difficile assorbimento, quindi operazioni pesanti, stentate che concludono a lunga scadenza.

Con tali difficoltà, per quanto il Ministero del lavoro si sforzi egregiamente per la disoccupazione, come possono i Consorzi fare così vistose anticipazioni? Nel novembre sui fondi della disoccupazione ci furono assegnati otto milioni, ma quando si riuscirà ad averli? È l'irrisione! Forse in luglio!

Quando i Consorzi hanno ultimate le loro opere nei limiti precisi dei progetti e bilanci regolarmente approvati: quando questi lavori e spese ricevettero gli olii santi, col collaudo delle autorità designate dal Governo e sulla base delle tariffe fissate dal Governo a mezzo del Consiglio superiore dei lavori, il Ministero dei lavori ordina il pagamento... Ma... allora quando tutto dovrebbe essere finito ecco che ci si accorge di aver fatti i conti senza l'oste... e l'oste è il Ministero del tesoro il quale insorge per ragioni interne... perchè non fu notificato, e proprio contro le tariffe per l'aggiornamento dei lavori, contro quelle tariffe che impose lo Stato! E così tutto si arrena! Sorgono di conseguenza disgusti, attriti nascosti, sordi fra i diversi dicasteri, mentre i Consorzi, assillati dal bisogno, protestano per questo groviglio di ordini, di contrordini, di approvazioni, di arresti...

Noi perciò reclamiamo un coordinamento, uno svolgimento razionale, responsabile, rapido che tolga tante dannose enormità e continui a sviluppare questo provvido sistema di concessioni per il quale lo Stato, dopo aver assunto un peso di un miliardo e cento milioni, riesce con diecine di milioni l'anno a darvi esecuzione, stimolando le iniziative, le attività finanziarie degli enti locali, accelerando tante sospirate opere di redenzione senza soverchio aggravio del bilancio annuale. Tanto più che con questo sistema lo Stato, pessimo costruttore e sempre costruttore a caro prezzo, viene a liberarsi da tante addizionali e da tante riserve di appaltatori che costarono allo Stato spesso l triplo dei progetti d'origine...

PRESIDENTE. Onorevole Ferri, la prego di rammentare che il regolamento concede solo cinque minuti per la risposta che gli interroganti sogliono fare ai ministri interrogati.

FERRI GIACOMO. Onorevole Presidente, riconosco di aver superato il limite e sono pronto a troncar subito per quanto la materia interessi chi benevolmente mi ascolta. Sintetizzerò in poche parole il mio pensiero.

Necessita coordinazione ed intervento tempestivo e rapido dei diversi organi dello Stato.

Il Tesoro richiama il decreto 8 agosto 1918 che gli conferisce la facoltà di intervenire relativamente all'aggiornamento delle tariffe, ma questo intervento, che è salvaguardia del patrimonio dello Stato, va inteso con molta prudenza, impone accordi cogli altri organi dello Stato responsabili, e, comunque, deve essere fatto a tempo. A tempo, perchè non è lecito intervenire a discutere dell'aggiornamento dei prezzi quando già le opere furono eseguite per sollecitazione del Governo, su progetti dal Governo approvati, su tariffe dal Governo imposte: quando già le opere furono collaudate e solo proprio quando i Consorzi si presentano per esigere!

Questo intervento così tardivo diventa ingiusto e vessatorio; rappresenta lo Stato cattivo pagatore, pessimo contraente, il quale poi finisce sempre per pagar tutto e soddisfare ai danni che le sue procedure ingombranti hanno causato.

Infatti, coi ritardi ai pagamenti provoca mutui a gravosi interessi, danni ai lavori in corso, acquisti a più caro prezzo perche a respiro, e degli uni e degli altri risponde anche lo Stato, col cinquanta per cento che più tardi è costretto comunque a pagare; sicche, per questo disordine

di organizzazione, l'interesse morale e materiale dello Stato è danneggiato ed i Consorzi pure vengono assoggettati ad ingenti perdite; benemeriti Consorzi ai quali presto o tardi lo Stato, lo ripeto, dovrà fare giustizia ed alleviarli anche per vedere terminate queste grandi opere di civiltà, di igiene e di produzione nazionale. (Approvazioni).

PEANO, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, ministro del tesoro. Aggiungo poche parole per associarmi a quanto ha detto l'onorevole Ferri in lode dei Consorzi di bonifica, i quali eseguiscono opere veramente insigni che possono essere di grande vantaggio per l'agricoltura e per l'economia del paese.

Ripeto all'onorevole Ferri che a me solamente pochi giorni or sono fu esposta questa questione, e che ho subito approvato la variazione dei prezzi, nei limiti proposti dai corpi tecnici; cosicchè essa è stata risoluta.

Quanto poi all'ordinamento futuro e migliore di questa materia, ho già dato disposizioni, perchè il Tesoro sia edotto a tempo degli impegni che va assumendo. D'altronde si deve fare il testo unico delle bonifiche con la facoltà di variare le disposizioni nei limiti consentiti, e in quella sede sarà anche esaminato il problema ora proposto dall'onorevole interrogante.

Rinvio di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora l'interrogazione dei senatori: Berenini, Cimati, Bertesi, Lagasi, Vicini, Quartieri, Scalori, Mariotti, Da Como, Bellini, Vanni, Sili, Fracassi, Pullè, Berio, al presidente del Consiglio, ministro dell'interno: « Per sapere se e quali provvedimenti il Governo intenda di proporre, in base agli impegni assunti a favore dei Comuni e delle Provincie, i quali abbiano assegnato o assegnino al personale dipendente di qualsiasi grado, categoria e anzianità e ai pensionati indennità di caroviveri, oltre quelle stabilite dalle disposizioni in vigore, purchè contenute entro il limite massimo degli emolumenti degli impiegati statali ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.

BENEDUCE, sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio. Io sarò grato agli

onorevoli interroganti e alla cortesia del Senato se vorranno consentire di differire lo svolgimento di questa interrogazione a dopo il ritorno dell'onorevole Presidente del Consiglio da Genova.

BERENINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERENINI. Non posso che consentire alla richiesta che mi rivolge l'onorevole sottosegretario di Stato e cioè di rinviare questa interrogazione al ritorno del Presidente del Consiglio da Genova. Prego però che questo rinvio non sia per un tempo indeterminato, perchè il carattere dell'interrogazione è di una certa importanza. Io traggo i migliori auspici da questa sua dichiarazione perchè penso che il Governo nel frattempo potrà provvedere in guisa da potermi dare una risposta soddisfacente. Però se il ritorno del Presidente del Consiglio dovesse protrarsi per molto tempo, mi auguro che il sottosegretario vorrà egli stesso rispondere in quel giorno che vorrà designare, perchè, ripeto, si tratta di cosa urgente e importante.

PRESIDENTE. L'onorevole Berenini consente quindi al rinvio di questa interrogazione? BERENINI. Consento.

PRESIDENTE. Allora, non facendosi obbiezioni, questa interrogazione sarà svolta al ritorno del Presidente del Consiglio da Genova.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri.

Prego l'onorevole, segretario, Frascara di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 6 ottobre 1921, n. 1428, che estende la giurisdizione del tribunale di guerra di Costantinopoli ai militari della Regia marina » (N. 344).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto in data 6 ottobre 1921,

n. 1428, che estende la giurisdizione del tribunale di guerra di Costantinopoli ai militari della Regia marina ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 6 ottobre 1921, n. 1428, che estende la giurisdizione del tribunale di guerra in Costantipoli ai militari della Regia marina.

ALLEGATO.

Regio decreto 6 ottobre 1921, n. 1428.

(Omissis).

Art. 1.

Al Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1745, sono apportate le seguenti varianti:

- a) al 1º comma dell'articolo 1, alle parole « tribunale militare per l'esercito in Rodi » sono sostituite le altre « tribunale di guerra in Costantinopoli »; ed alle parole « sia destinati a terra, sia destinati a bordo di navi dislocate nel Dodecaneso » sono sostituite le altre « sia destinati a terra, sia destinati a bordo di navi dislocate nel Mediterraneo orientale »;
- b) all'articolo 2, alle parole « tribunale militare per l'esercito » sono sostituite le altre « tribunale di guerra »;
- c) all'articolo 3, alle parole « tribunale di Rodi » sono sostituite le altre « tribunale di guerra in Costantinopoli ».

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge dei Regi decreti 20 maggio 1915, n. 712 e 792, e dei decreti luogotenenziali 28 dicembre 1916, n. 1839; 15 aprile 1917, n. 647; 9 agosto 1917, n. 1352 e del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1419, riguardanti il reclutamento degli ufficiali di commissariato militare marittimo ». (N. 273).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 20 maggio 1915, numeri 712 e 792, e dei decreti luogotenenziali 28 dicembre 1916, n.1839; 15 aprile 1917, n. 647; 9 agosto 1917, n. 1352, e del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1419, riguardanti il reclutamento degli ufficiali di commissariato militare marittimo »

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 20 maggio 1915, nn. 712 e 792, ed i decreti luogotenenziali 28 dicembre 1916, n. 1839; 15 aprile 1917, n. 647; 9.agosto 1917, n. 1352, e il Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1419, riguardanti il reclutamento degli ufficiali di Commissariato militare marittimo.

ALLEGATI.

I - Regio decreto n. 712.

(Omissis).

Art. 1.

A tutto il 31 dicembre 1915 i militari in congedo della Regia marina che posseggano i requisiti prescritti dall'articolo 23 della legge 29 giugno 1913, n. 797, potranno essere nominati sottotenenti commissari di complemento, a prescindere dalla condizione dell'esame, in base alle norme che saranno stabilite dal Nostro ministro della marina.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

II - Regio decreto n. 792.

(Omissis).

Fino a quando non sarà provveduto alla emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 31, 2º capoverso, della legge 29 giugno 1913, n. 797, il reclutamento del corpo di Commissariato militare marittimo sarà posto numericamente in relazione all'organico del corpo stesso quale era stabilito antecedentemente all'entrata in vigore della citata legge.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

III - Decreto luogotenenziale n. 1839.

(Omissis).

Art. 1.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo sono reclutati mediante pubblico concorso fra i giovani laureati dalle Regie scuole superiori di commercio ed istituti equiparati.

Art. 2.

I vincitori del concorso di cui al precedente articolo, previo arruolamento volontario nel Corpo Reali equipaggi, sono nominati sottotenenti nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 3.

I sottotenenti commissari appena nominati sono prima chiamati a seguire un corso di istruzione presso la Regia Accademia navale della durata di mesi sette per l'abilitazione al grado di tenente commissario, e poi sono imbarcati su Regie navi per compiervi un periodo di esperimento pratico della durata di mesi otto.

Art. 4

I sottotenenti commissari che, approvati agli esami del corso di abilitazione, al termine del periodo di esperimento a bordo siano ritenuti idonei, sono promossi tenenti commissari e considerati in soprannumero, restando temporaneamente diminuito un ugual numero di posti di sottotenente.

Art. 5.

Gli ufficiali subalterni del Corpo di commissariato militare marittimo debbono ottenere l'abilitazione alle funzioni di perito in merceologia, frequentando un corso speciale, secondo le norme da stabilirsi con Regio decreto.

Art. 6.

L'articolo 23 della legge 29 giugno 1913, numero 797, è soppresso e sostituito dal seguente:

« Su loro domanda possono essere nominati « sottotenenti commissari di complemento in « seguito a concorsi per titoli:

- « a) i cittadini italiani che non abbiano « superato l'età di anni 28, possiedano la ri- « chiesta idoneità fisica e siano provvisti della « laurea in giurisprudenza, ovvero diploma o « laurea di istituti superiori di studi commer- « ciali ed amministrativi;
- « b) i capi di 1ª classe in congedo di tutte « le categorie del Corpo Reale equipaggi che « non abbiano superato i 45 anni di età, ai quali « sia riconosciuta la idoneità per i servizi del « Commissariato previo parere favorevole del « Consiglio superiore di marina costituito in « Commissione di avanzamento ».

Art. 7.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Disposizioni transitorie.

Art. 8.

Durante l'attuale stato di guerra potranno essere nominati sottotenenti di complemento nel Corpo di commissariato militare marittimo con quelle norme che verranno stabilite dal ministro della marina, i militari di truppa del Regio esercito, o i cittadini che non abbiano superato il 40° anno di età e siano muniti della laurea in giurisprudenza o di diploma o laurea di istituti superiori di studi commerciali ed amministrativi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

IV - Decreto luogotenenziale n. 647.

(Omissis).

Art. 1.

Al Nostro decreto n. 1839, del 28 dicembre 1916, sono fatte le seguenti aggiunte e modifiche:

All'articolo 1 sono aggiunte in fine le parole « o laureati in giurisprudenza, dando nella clas- « sifica la precedenza ai laureati delle Regie « scuole superiori di commercio e di Istituti equi- « parati, colle norme che saranno stabilite dal « ministro della marina ».

All'articolo 6, lettera a), dopo le parole « laurea in giurisprudenza » sono aggiunte le altre: « o in chimica ».

All'articolo 8, primo comma, sono soppresse le parole « di truppa » ed aggiunte, dopo le parole « laurea in giurisprudenza », le altre: « o in chimica ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

V - Decreto luogotenenziale n. 1352.

(Omissis).

Art. 1.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo sono reclutati mediante pubblico concorso fra i giovani laureati dalle Regie scuole superiori di commercio ed istituti equiparati, o laureati in giurisprudenza dando nella classifica la precedenza ai laureati delle Regie scuole superiori di commercio o di istituti equiparati con le norme che saranno stabilite dal Ministero della marina.

Art. 2.

I vincitori del concorso di cui al precedente articolo, previo arruolamento volontario nel Corpo Reale equipaggi, sono nominati sottotenenti nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 3.

I sottotenenti commissari, appena nominati, sono chiamati a seguire un corso d'istruzione presso la Regia Accademia navale della durata di mesi sette per l'abilitazione al grado di tenente commissario, e poi sono imbarcati su Regie navi per compiervi un periodo di esperimento pratico della durata di mesi otto.

Art. 4.

I sottotenenti commissari che, approvati agli esami del corso di abilitazione, al termine del periodo di esperimento a bordo siano ritenuti idonei, sono promossi tenenti commissari e considerati in soprannumero, restando temporaneamente diminuito un ugual numero di posti di sottotenente.

Art. 5.

Gli ufficiali inferiori del Corpo di commissariato militare marittimo debbono ottenere l'abilitazione alle funzioni di perito in merceologia frequentando un corso speciale secondo le norme da stabilirsi con Regio decreto.

Art. 6.

L'articolo 23 della legge 29 giugno 1913, numero 797, è soppresso e sostituito dal seguente:

Su loro domanda possono essere nominati sottotenenti commissari di complemento in seguito a concorso per titoli i cittadini italiani che non abbiano superato l'età di anni 40, che siano provvisti della laurea di istituti superiori di studi commerciali od amministrativi o della laurea in giurisprudenza o in chimica e possediano la richiesta idoneità fisica.

« Coloro che fossero militari del Regio esercito o della Regia marina dovranno ottenere dai rispettivi Ministeri la preventiva autorizzazione per prendere parte al concorso ».

Art. 7.

I decreti luogotenenziali 28 dicembre 1916, n. 1839 e 15 aprile 1917, n. 647, sono abrogati e sostituiti dal presente.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

VI - Regio decreto n. 1419.

(Omissis).

Art. 1.

Gli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge luogotenenziale n. 1352, del 9 agosto 1917, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 3 — Il ministro provvederà all'istruzione teorico-pratica professionale dei sottotenenti commissari di nuova nomina nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dei servizi ».

« Art. 4. — I sottotenenti commissari che dopo 15 mesi di servizio sono riconosciuti idonei dalla competente Commissione di avanzamento sono promossi tenenti e considerati in soprannumero restando temporaneamente diminuito un ugual numero di posti di sottotenente ».

« Art. 5. — Gli ufficiali inferiori del Corpo di commissariato militare marittimo che dimostrino particolari attitudini allo studio e al perfezionamento della loro cultura professionale potranno, a seconda delle esigenze del servizio, essere chiamati a seguire il corso di abilitazione alle funzioni di perito in merceologia presso il Regio istituto superiore di studi commerciali e amministrativi di Roma, in base alle norme sancite dal decreto luogotenenziale numero 1840, del 28 ottobre 1917 ».

« Il possesso del relativo diploma non è condizione indispensabile per l'avanzamento ».

Art. 2.

Sono apportate le seguenti modificazioni al decreto luogotenenziale n. 1840, del 28 ottobre 1917.

Gli articoli 3 e 6 sono aboliti.

Al secondo capoverso dell'articolo 5 è sostituito il seguente:

« La chiamata, a scelta del Ministero, sarà fatta pel numero che sarà stabilito ogni biennio con decreto ministeriale in modo che abbiano il diploma di perito circa un terzo dei capitani commissari ».

Art. 3.

Il decreto luogotenenziale n. 1941, del 1º dicembre 1918, è abrogato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto in data 20 aprile 1915, n. 594, che sospende i limiti di età pei farmacisti militari della Regia marina » (N. 368).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto in data 29 aprile 1915, n. 594, che sospende i limiti di età pei farmacisti militari della Regia marina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto in data 29 aprile 1915, n. 594, che sospende i limiti di età pei farmacisti militari della Regia marina.

ALLEGATO.

Regio decreto 29 aprile 1915, n. 594.
Omissis.

Art. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del nostro decreto 15 aprile 1915, n. 475, sono estese ai farmacisti militari della Regia marina, per quanto riguarda l'applicazione dell' art. 2 della legge 21 marzo 1915, n. 398.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed avrà effetto dall'entrata in vigore della legge 21 marzo 1915, n. 398.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di un Consiglio superiore aeronautico e d'un Comitato tecnico-amministrativo per l'aeronautica » (N. 356).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un Consiglio superiore aeronautico e d'un Comitato tecnico-amministrativo per l'aeronautica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

(V. Stampato N. 356).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È istituito un Consiglio superiore aeronautico incaricato di dar parere circa i programmi generali concernenti l'aeronautica civile, le questioni attinenti all'ordinamento generale aeronautico al suo indirizzo tecnico scientifico e su tutti gli affari che il Governo intende sottoporre al suo esame.

(Approvato).

Art. 2.

Il Consiglio superiore aeronautico è composto come segue:

1º Un rappresentante dell'industria aeronautica, designato con voto fiduciario dagli stessi industriali;

2º Un rappresentante delle Compagnie di Aeronavigazione, designato dagli assuntori di linee aeree:

3º Un rappresentante degli enti sportivi aeronautici, designato dal voto dei Consigli direttivi delle Associazioni sportive aeronautiche del Regno;

- 4º Un rappresentante della classe professionale aeronautica civile (piloti ed operai aeronautici) designato dalle rispettive associazioni civili:
- 5° Un rappresentante della classe tecnica aeronautica civile, designato dalle sue associazioni:
- 6º Due rappresentanti del Senato del Regno:
- 7º Due rappresentanti della Camera dei deputati:
- 8º Un rappresentante del Ministero della guerra:
- 9º Un rappresentante del Ministero della marina;

10º Tutti i componenti il Comitato tecnico amministrativo per l'aeronautica, di cui al successivo articolo 7.

È segretario del Consiglio superiore un funzionario del Ministero della guerra.

(Approvato).

Art. 3.

I componenti del Consiglio superiore sono nominati per decreto reale, su proposta del ministro della guerra, il quale sceglie i membri di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 del precedente articolo 2 da una terna di nomi per ciascuna categoria, proposti nei modi che saranno fissati per decreto reale.

I membri del Consiglio superiore durano in carica due anni, al termine dei quali potranno essere riconfermati.

Il presidente ed un vice presidente saranno eletti dai membri del Consiglio superiore aeronautico, nella prima seduta del Consiglio stesso.

(Approvato).

Art. 4.

I rappresentanti del Senato del Regno e della Camera dei deputati sono designati dalle rispettive assemblee.

(Approvato).

Art. 5.

Il Consiglio superiore si riunirà in sessione ordinaria due volte all'anno nei mesi di feb-

braio e di giugno, ed in sessione straordinaria tutte le volte che il ministro della guerra crederà di doverne sentire il parere.

Le deliberazioni del Consiglio superiore saranno valide solo se alla votazione saranno intervenuti la metà più uno dei suoi membri. In caso di parità di voti, prevarrà il partito che avrà avuto il voto favorevole del presidente.

(Approvato).

Art. 6.

I membri del Consiglio superiore di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 2, che interverranno alle sedute del Consiglio stesso, avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio in 1ª classe dal luogo di loro abituale residenza a Roma e viceversa. Avranno inoltre diritto ad un diaria di lire 60 per tutta la durata delle adunanze del Consiglio. La spesa relativa graverà sul bilancio aeronautico.

(Approvato).

Art. 7.

È istituito presso il Ministero della guerra un « Comitato tecnico amministrativo per l'aeronautica », incaricato di dare parere sugli affari concernenti l'aeronautica che vengano sottoposti al suo esame. Al detto Comitato debbono essere sottoposti per l'esame della convenienza tecnica, economica e finanziaria i progetti di concessioni di qualunque genere riflettenti i servizi dell'aeronautica.

(Approvato).

Art. 8.

Il Comitato è composto di sei funzionari superiori dello Stato, designati dai ministri del tesoro, dell'industria, della guerra, della marina, dei lavori pubblici, delle poste e telegrafi. È segretario del Comitato speciale un funzionario del Ministero della guerra.

Il Comitato potrà, sempre che ne ravvisi l'opportunità, sentire altri funzionari ed anche persone estranee all'Amministrazione dello Stato, particolarmente competenti nelle questioni sottoposte al suo esame.

(Approvato).

Art. 9.

I membri del Comitato tecnico amministrativo sono nominati per decreto reale su proposta del ministro della guerra, di concerto con i Ministeri interessati.

I membri del Comitato durano in carica due anni, al termine dei quali potranno essere riconfermati.

(Approvato).

Art. 10.

Lo stesso decreto reale di nomina di cui all'articolo precedente stabilirà a quale dei membri del Comitato speciale tecnico amministrativo spetti la Presidenza del Comitato stesso.

(Approvato).

Art. 11.

Tanto il Consiglio superiore aeronautico, quanto il Comitato tecnico amministrativo, compileranno un proprio regolamento di funzionamento interno.

Tali regolamenti saranno approvati con decreto del ministro della guerra.

(Approvato).

Art. 12.

La Commissione consultiva di cui al Regio decreto-legge 22 giugno 1920, n. 849, è soppressa.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1233, che istituisce presso il Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari una Direzione generale ed una
Commissione consultiva per l'aeronautica determinando le rispettive attribuzioni e recando
inoltre altri provvedimenti nell'interesse dei

servizi aeronautici ». (N. 357).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1233, che istituisce presso

il Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari una Direzione generale ed una Commissione consultiva per l'aeronautica, determinando le rispettive attribuzioni e recando inoltre altri provvedimenti nell'interesse dei servizi aeronautici».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo Unico.

È convertito in legge il decreto legge luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1233, che istituisce presso il Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari una Direzione generale e una Commissione consultiva per l'aeronautica, determinando le loro rispettive attribuzioni e recando inoltre altri provvedimenti nell'interesse dei servizi aeronautici.

(Omissis).

Art. 1.

È istituita nel Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari una Direzione generale d'aeronautica.

Alla organizzazione della Direzione generale d'aeronautica e degli Uffici dipendenti sarà provveduto con decreto del ministro dei trasporti, di concerto col ministro del tesoro.

Art. 2.

Sono nelle attribuzioni del Ministero dei trasporti (Direzione generale d'aeronautica):

- a) le funzioni di tutela e di controllo sulla aeronavigazione civile pubblica e privata, ed eventualmente la gestione di servizi civili di Stato:
- b) l'organizzazione e la manutenzione della viabilità aerea nazionale degli aeroporti non militari e di tutti gli impianti sussidiari, e, per quanto riguarda gli aeroporti militari, le intese occorrenti per l'applicazione in essi delle norme e prescrizioni generali riflettenti il traffico aereo;
- c) gli studi e gli esperimenti tecnici e pratici interessanti le applicazioni e lo sviluppo dell'aeronautica;

- d) il collaudo, la fornitura e la gestione del materiale aeronautico occorrente ai servizi aeronuatici delle Amministrazioni dello Stato;
- e) le scuole per l'abilitazione dei piloti e del personale tecnico e specializzato occorrente per i servizi di aeronavigazione, salvo le scuole di applicazione militare, sia quelle speciali dipendenti dal Regio Esercito, che quelle di idroaviazione dipendenti dalla Regia Marina;
- f) la concessione e la sorveglianza dei servizi pubblici di trasporti aerei;
- g) gli accordi internazionali e le missioni all'estero concernenti la aeronautica con il concorso dei Ministeri militari nei riguardi della difesa nazionale ed in special modo del Ministero della guerra per quel che riguarda l'aviazione terrestre, e del Ministero della marina per la idroaviazione marittima.

Art. 3.

È istituita presso il Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari una Commissione Consultiva per l'Aeronautica, presieduta dal ministro o dal sottosegretario di Stato dei trasporti e composta di due membri appartenenti al Parlamento, due professori di istituti universitari o superiori, del direttore generale dell'Aeronautica, quattro membri scelti fra persone esperte, un delegato per ciascuno dei ministri della guerra, della marina, del tesoro, delle poste e telegrafi, delle colonie, delle finanze e degli affari esteri.

I predetti membri sono nominati con decreto Reale su proposta del ministro dei trasporti, di concerto coi ministri interessati.

Essi durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

È segretario della Commissione un funzionario della Direzione generale di aeronautica.

Art. 4.

La Commissione consultiva per l'aeronautica dà parere circa:

- a) i programmi generali;
- b) le questioni di ordinamento generale;
- c) l'indirizzo tecnico-scientifico.

Art. 5.

È autorizzata la spesa di lire dieci milioni per il funzionamento dei servizi dell'aeronautica nell'esercizio 1919-1920.

Le ulteriori spese per i servizi stessi e per l'attuazione del programma relativo all'Aeronautica saranno autorizzate per l'esercizio 1919-1920 con decreto Reale, su proposta del ministro del tesoro, di concerto con quello dei trasporti marittimi e ferroviari, e per gli esercizi successivi con la legge d'approvazione del bilancio del Ministero dei trasporti, salvo il contributo dei Ministeri interessati per la parte relativa alle attribuzioni di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 2.

Le relative somme saranno inscritte nel bilancio del Ministero dei trasporti in capitoli da determinarsi con decreto del ministro del tesoro, di accordo col ministro dei trasporti marittimi e ferroviari.

Art. 6.

Per le forniture e i lavori di qualsiasi genere e comunque attinenti ai servizi aeronautici, il ministro dei trasporti è autorizzato a derogare, fino al 30 giugno 1920, alle norme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato ed al regolamento relativo, provvedendo ad economia, oppure mediante licitazioni o trattative private da tenersi, oltrechè con le forme stabilite dalle disposizioni legislative vigenti, anche mediante appalto-concorso ad offerta di prezzi.

Nell'appalto-concorso le imprese ammesse a concorrere presentano il progetto coi relativi prezzi; nell'offerta dei prezzi esse dichiarano a quali prezzi sono disposte ad assumere l'appalto in base al progetto dell'Amministrazione.

Il giudizio sulle offerte di cui al comma precedente è dato da una Commissione, da nominarsi di volta in volta dall'Amministrazione appaltante, la quale terrà conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacità e serietà che presentano gli offerenti.

Nessun compenso o rimborso spetta alle imprese per la compilazione dei progetti da esse presentati nel concorrere ad appalti-concorso.

Ai pagamenti relativi potrà essere provve-

duto con mandati di anticipazione o a disposizione per qualsiasi importare, ferme rimanendo le speciali disposizioni delle legge vigenti.

Art. 7.

Al ministro dei trasporti è data facoltà di valersi temporaneamente della collaborazione di professionisti civili di speciale competenza, assumendoli in servizio mediante contratti di prestazione d'opera nei quali saranno di volta in volta stabilite le condizioni di durata e di compenso per l'opera richiesta e tutte le altre che concernono gli obblighi di servizio di ogni singolo professionista, purchè la spesa annua complessiva non superi il limite massimo di lire centomila.

Art. 8.

Gli atti di transizione, qualunque sia l'oggetto della sua controversia, sono sottoposti all'esame del Consiglio di Stato, quando il valore di ciò che l'Amministrazione promette, paga o abbandona, superi le lire venticinquemila.

Deve parimenti essere sentito il Consiglio di Stato qualunque sia il valore del contratto, ogni qualvolta trattisi di non applicare le penalità stipulate a carico dei fornitori od appaltatori, quando la somma in controversia e che l'Amministrazione abbandona superi le lire quarantamila.

Art. 9.

Con decreti Reali, su proposta del ministro segretario di Stato per i trasporti, di concerto coi ministri competenti, saranno emanate le norme e disposizioni esecutive necessarie:

a) per la costituzione e prima formazione del ruolo organico del personale occorrente al funzionamento della Direzione generale d'aeronautica e degli Uffici dipendenti, scegliendo il personale stesso, in deroga a qualunque disposizione contraria vigente, tra i funzionari ed agenti di qualsiasi Amministrazione dello Stato e fra i privati aventi i titoli che saranno stabiliti e riconosciuti idonei da una Commissione presieduta dal sottosegretario di Stato;

b) per l'esecuzione del presente decreto e per il suo coordinamento con le leggi dello Stato che vi abbiano attinenza, restando abrogata ogni disposizione contraria.

Rientrano nelle attribuzioni e nella competenza del Ministero dei trasporti (Direzione generale d'aeronautica) le funzioni degli Uffici ed Enti aeronautici territoriali, attualmente alla dipendenza del sottosegretario al tesoro per le armi e munizioni e l'aeronautica, compresi nell'allegata Tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro. Gli Uffici ed Enti suddetti passeranno alla dipendenza del Ministero dei trasporti (Direzione generale d'aeronautica) previ accordi tra il ministro dei trasporti e quello della guerra anche per quanto concerne il funzionamento degli Uffici ed Enti stessi.

Gli altri Enti ed Uffici restano alla dipendenza dei rispettivi Ministeri militari.

È in facoltà del ministro dei trasporti di trattenere il personale militare e civile attualmente addetto agli stessi Uffici ed Enti fino a quando non siasi provveduto alla formazione ed attuazione dell'organico.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore col giorno 1º luglio 1919, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: «Riforma della legislazione in materia di assistenza e salvataggio e di urto di navi » (N. 340-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riforma della legislazione in materia di assistenza e salvataggio e di urto di navi ».

Invito l'onorevole ministro della marina a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

DE VITO, ministro della marina. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

PELLERANO, segretario, legge:

(V. Stampato N. 340-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

PERSICO, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, relatore. Devo avvertire il Senato che all'articolo 17 del progetto dell'Ufficio centrale è stata, per errore tipografico, omessa una correzione: si trattava di stabilire la pena che si deve dare al capitano che non accorre, quando è necessario, per prestare la sua assistenza. Il progetto ministeriale portava una multa da lire 200 a 1000, mentre l'Ufficio centrale ha ritenuto di portarla da lire 1000 a lire 2000. Questa correzione non è stata fatta sul testo.

PRESIDENTE. Vuol dire che in sede di discussione degli articoli, quando giungeremo all'articolo 17, ne riparleremo.

PERSICO, relatore. Va bene, ma io ho voluto dirlo prima perchè ai senatori è stato distribuito il testo senza questa correzione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discusione generale e passeremo alla discusione degli articoli che rileggo:

ASSISTENZA E SALVATAGGIO.

Art. 1.

L'assistenza ed il salvataggio delle navi in pericolo, delle cose che si trovano a bordo, del nolo e del prezzo di passaggio, sono regolati dalle disposizioni seguenti, senza che si debba distinguere fra queste due specie di servizio.

(Approvato).

Art. 2.

Qualunque fatto di assistenza o salvataggio, che abbia avuto un utile risultato, dà diritto ad un'equa remunerazione.

Se il soccorso prestato rimanga senza risultato, al soccorritore spetterà soltanto il risarcimento dei deterioramenti eventualmente subìti, senza colpa di lui, dalla nave nelle operazioni di soccorso.

(Approvato).

Art. 3.

Le persone che hanno preso parte alle operazioni di soccorso, malgrado la proibizione espressa e ragionevole della nave soccorsa, non hanno diritto ad alcun compenso.

(Approvato).

Art. 4.

Il rimorchiatore non ha diritto a compenso per l'assistenza o il salvataggio della nave da esso rimorchiata, o del suo carico, se non quando abbia reso servizi eccezionali, che non possono essere considerati come l'adempimento del contratto di rimorchio.

(Approvato).

Art. 5.

Un compenso è dovuto anche nel caso in cui l'assistenza o il salvataggio abbiano avuto luogo fra navi appartenenti allo stesso proprietario.

(Approvato).

Art. 6.

L'ammontare del compenso o del risarcimento è fissato per accordo tra le parti o, in mancanza, dall'autorità giudiziaria.

Nel medesimo modo sarà determinata la proporzione in cui il compenso o il risarcimento dovrà essere ripartito fra i salvatori.

(Approvato).

Art. 7.

Ogni convenzione di assistenza o di salvataggio stipulata al momento e sotto l'influenza del pericolo può, a richiesta di una delle parti, essere annullata o modificata dall'autorità giudiziaria, se questa reputi che le condizioni convenute non siano eque.

In tutti i casi, allorchè sia provato che il compenso di una delle parti fu viziato da dolo o da reticenze; oppure allorchè il compenso sia, in misura eccessiva nell'un senso o nell'altro, sproporzionato al servizio reso, la convenzione può essere annullata o modificata dal giudice, su richiesta della parte interessata.

(Approvato).

Art. 8.

Il compenso è fissato dall'autorità giudiziaria secondo le circostanze, prendendo per base:

- a) in primo luogo il successo ottenuto, gli sforzi ed il merito di coloro che hanno prestato il soccorso, il pericolo corso dalla nave assistita o dalla nave salvatrice, il tempo impiegato, le spese e i danni sofferti, ed i rischi di responsabilità ed altri, corsi dai salvatori, il valore del materiale da essi esposto, tenendo conto, ove occorra, della destinazione speciale della nave soccorritrice;
- b) in secondo luogo il valore delle cose salvate.

Queste medesime disposizioni si applicano alla ripartizione prevista dall'art. 6, comma secondo.

L'autorità giudiziaria può ridurre o sopprimere il compenso, quando risulti che i salvatori hanno reso, per loro colpa, necessario il salvataggio o l'assistenza, oppure che si siano, resi colpevoli di furto, ricettazione od altri atti fraudolenti.

L'autorità giudiziaria competente per ragioni di territorio a provvedere in conformità del precedente articolo e di quelli che precedono, come pure sulle azioni di risarcimento di danni cagionati dall'urto di navi, sarà quella del luogo dell'avvenimento o del primo approdo.

(Approvato).

Art. 9.

Nessun compenso è dovuto dalle persone salvate.

I salvatori di vite umane che sono intervenuti in occasione dell'accidente che ha dato luogo all'assistenza od al salvataggio, hanno diritto ad una equa parte del compenso concesso ai salvatori della nave, del carico e dei loro accessorî.

(Approvato).

Art. 10.

L'azione per il pagamento del compenso si prescrive col decorrere di due anni dal giorno in cui le operazioni di assistenza o di salvataggio sono terminate.

(Approvato).

Art. 11.

La ripartizione del compenso di assistenza o di salvataggio tra il proprietario della nave il capitano e le persone dell'equipaggio è regolata dalle norme contenute nell'articolo 138 del codice per la marina mercantile.

È nulla ogni convenzione che abbia per iscopo di privare le persone dell'equipaggio, esclusi il capitano e gli ufficiali di bordo, dal diritto di partecipare, complessivamente, al premio di salvataggio, in una proporzione inferiore al quarto dell'intiero ammontare di esso.

(Approvato).

Art. 12

Nessun diritto al compenso di assistenza e salvataggio, compete, salvo convenzione contraria, all'equipaggio di una nave, la quale sia armata ed equipaggiata all'unico scopo di prestare soccorso alle navi in pericolo o di esercitare l'industria dei recuperi.

(Approvato).

Art. 13.

Ogni capitano è tenuto, in quanto lo possa senza grave pericolo per la sua nave, il suo equipaggio od i suoi passeggieri, a prestare assistenza a qualunque persona, anche nemica, trovata in mare, in pericolo di vita.

ll proprietario della nave non è responsabile per le contravvenzioni a tale disposizione.

(Approvato).

Art. 14.

Gli articoli 120, 121, 127 del codice per la marina mercantile sono abrogati.

(Approvato).

DEI DANNI CAGIONATI DALL'URTO DELLE NAVI.

Art. 15.

Gli art. 660, 661, 662, 663, 664 e 665 del Codice di commercio sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni seguenti:

Art. 660. Se l'urto è fortuito, e se è dovuto ad un caso di forza maggiore o se vi è dubbio sulle cause di esso, i danni sono sopportati da coloro che li hanno sofferti. Questa disposizione si applica anche nel caso in cui le navi oppure una di esse, si trovino all'ancoraggio al momento dell'urto.

Art. 661. Se l'urto è avvenuto per colpa di una delle navi, il risarcimento dei danni è a carico della nave in colpa.

Art. 662. Se vi è colpa comune, la responsabilità di ciascuna delle navi è proporzionata alla gravità delle colpe rispettivamente commesse, tuttavia, se, attese le circostanze, non si può determinare la proporzione, oppure se le colpe appaiono equivalenti, la responsabilità è divisa in parti eguali. I danni cagionati alle navi ed ai loro carichi, ed agli altri effetti e ad altri beni degli equipaggi, dei passeggieri e d'altre persone che si trovano a bordo sono sopportate dalla nave in colpa, nella proporzione suddetta, senza solidarietà rispetto ai terzi.

Le navi in colpa sono tenute solidalmente, rispetto ai terzi, per i danni cagionati da morti e da ferite, salvo rivalsa per parte della nave che ha pagato una quota superiore che, in conformità del primo capoverso del presente articolo, deve definitivamente sopportare.

Le indennità dovute alle persone morte o ferite hanno privilegio, in caso di insufficienza della somma distribuitale.

Art. 663. La responsabilità stabilita dagli articoli precedenti sussiste nel caso in cui l'urto sia avvenuto per colpa di un pilota, anche se il pilota sia obbligatorio.

Art. 664. Avvenuto un urto fra navi, il capitano di ciascuna di esse è tenuto in quanto lo possa fare senza grave pericolo per la sua nave, il suo equipaggio ed i suoi passeggieri, a prestare assistenza all'altra nave, al suo equipaggio ed ai suoi passeggieri.

È egualmente tenuto, nei limiti del possibile, a far conoscere all'altra nave il nome della propria nave, ed il porto ove trovasi iscritta, come pure i luoghi donde viene e dove è diretta.

Il proprietario della nave non è responsabile nel caso della sola contravvenzione alle dette disposizioni.

Art. 665. Le disposizioni che precedono sono applicabili al risarcimento dei danni che, o per esecuzione o per omissione di una manovra, o per inosservanza dei regolamenti, una nave ha cagionato sia a un'altra nave, sia alle persone

e alle altre cose che trovansi a bordo, anche quando non vi sia stato urto.

POLACCO, dell'Ufficio centrale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, dell'Ufficio centrale. Ho chiesto la parola per una lieve modificazione di forma.

L'articolo 662, che è uno di quelli modificati, dice nell'ultima parte, come è scritto nel progetto: «Le navi in colpa sono tenute solidalmente, rispetto ai terzi, per i danni cagionati da morti e da ferite, salvo rivalsa per parte della nave che ha pagato una quota superiore che, in conformità del primo capoverso del presente articolo ecc. » invece si deve dire « una quota superiore a quella che in conformità del primo capoverso ecc. ».

Bisogna insomma aggiungere le parole « a quella ».

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni pongo ai voti l'articolo 15 con la modificazione di forma proposta dal senatore Polacco.

Chi lo approva è pregato di alzarsi. (È approvato).

Art. 16.

L'art. 923 del Codice di commercio è modificato come segue:

Art. 923. Si prescrivono nel decorso di due anni dalla data dell'avvenimento le azioni di risarcimento dei danni cagionati dall'urto di navi, e col decorso di due anni dal giorno del compiuto scaricamento le azioni per contribuzione di avaria comune.

(Approvato).

Art. 17.

L'art. 385 del Codice per la marina mercantile è abrogato e si è sostituito il presente:

Art. 385. Il capitano, il quale omette, quando ciò non esponga a grave pericolo la nave, l'equipaggio, ed i passeggieri, di prestare assistenza alle persone, anche nemiche, trovate in mare in pericolo di vita, è punito con multa da lire 200 a lire 1000, e può inoltre venir sospeso dall'esercizio delle sue funzioni da sei mesi ad un anno.

Alla stessa pena soggiace il capitano, il quale, nel caso di urto della sua con altra nave, omette, nelle condizioni suindicate, di prestare assistenza all'altra nave, al suo equipaggio, ed ai suoi passeggieri, e di far conoscere, sempre nei limiti del possibile, all'altra nave il nome ed il porto d'iscrizione della sua nave, come pure i luoghi donde viene e dove è diretta.

PERSICO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, relatore. Al primo comma di questo articolo invece di dire: «e si è sostituito il presente » si dovrà dire: « ...e vi è sostituito il seguente », e al primo capoverso, invece di « da lire 200 a lire 1000 » deve dirsi « da lire 1000 a lire 2000 ».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni pongo ai voti l'articolo 17 così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (È approvato).

Art. 18 (aggiunto).

Le norme contenute nel presente disegno di legge si riferiscono tanto alla navigazione marittima quanto alla navigazione lacuale e fluviale.

PERSICO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. Anche qui invece di dire: « Le norme contenute nel presente disegno di legge, ecc. » si deve dire: « Le norme contenute nella presente legge ».

ORLANDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO. Vorrei pregare l'egregio relatore di accettare una piccola aggiunta a quest'articolo.

Noi abbiamo equiparato la navigazione fluviale alla marittima: ma vi sono condizioni che presentano essenziali differenze.

Abbiamo stabilito l'obbligo di aiuto reciproco anche fra navi nemiche: ora nella navigazione fluviale – dove il rischio marittimo non c'è, il rischio dell'affondamento è enormemente ridotto e tanto più il rischio di vita – è difficile che si possa applicare quest'obbligo, quando il soccorso nei fiumi e nei canali non viene da un'altra nave, ma da terra. Quindi si potrebbe dar luogo a qualche inconveniente e per eliminarlo sarebbe bene aggiungere: « quando le circostanze si prestano all'applicazione dei precedenti articoli».

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, relatore. L'onorevole Orlando avrà letto nella relazione la ragione per la quale l'Ufficio centrale si è persuaso ad estendere queste disposizioni anche alla navigazione lacuale e fluviale: la ragione è specialmente questa che abbiamo dei momenti in cui nei laghi, la navigazione si rende pericolosa quanto nel mare ed anche più, per ciò che concerne l'urto delle navi e la necessità di accorrere per il salvataggio e l'assistenza.

Quanto alla aggiunta che l'onorevole Orlando propone, lo pregherei di voler chiarire meglio il suo concetto che non ho bene afferrato.

ORLANDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO. Consento perfettamente che il rischio della navigazione lacuale è somigliante al rischio marittimo, ma non così si può dire per la navigazione fluviale e dei canali. Ora però noi avendo accettato di estendere l'applicazione delle norme del Codice di marina mercantile che regolano il salvataggio, l'assistenza ecc. anche alla navigazione fluviale penso che ciò possa dar luogo, a qualche inconveniente.

Aggiungendo perciò le parole « quando le circostanze si prestano all'applicazione dei precedenti articoli », io credo che ciò possa servire a far distinguere la navigazione lacuale da quella fluviale e canalizzata, che, con qualche eccezione per i grandi flumi, esclude completamente questi rischi. In sostanza la mia proposta consisterebbe nel limitare l'applicazione di queste norme alla navigazione lacuale, o fluviale, soltanto quando le circostanze lo consentano.

DE VITO, ministro dalla marina. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, ministro della marina. Effettivamente nei riguardi della navigazione lacuale e fluviale noi abbiamo avuto finora differenze sostanziali con la navigazione marittima. E quando si è trattato di applicare per taluni riguardi alla navigazione fluviale e lacuale disposizioni particolari della navigazione marittima, è occorsa una espressa disposizione di legge. Quindi l'Ufficio centrale del Senato ha

fatto molto bene a prospettarsi il quesito ed a risolverlo con una disposizione di legge nei rapporti di una questione nella quale sono connessi i principi fondamentali.

Effettivamente anche in materia di navigazione fluviale e lacuale occorrono pericoli come in quella marittima, sebbene in minor numero ed in minori proporzioni. Ma le osservazioni dell'onorevole senatore Orlando hanno un fondamento, poichè in taluni casi speciali l'applicazione rigorosa e completa delle disposizioni in esame non riuscirebbe possibile o potrebbe dar luogo a misure non opportune od a conseguenze non eque. Mi permetto quindi aggiungere a quella dell'on. Orlando la mia preghiera perchè l'Ufficio centrale voglia consentire, ed il Senato approvare, che queste disposizioni vengano estese alla navigazione fluviale e lacuale soltanto in quanto applicabili.

Approfitto dell'occasione per congratularmi con l'egregio relatore dell'Ufficio centrale per la sua dotta e perspicua relazione.

PERSICO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, relatore. Accogliendo la preghiera dell'onorevole senatore Orlando, cui si è associato l'onorevole ministro della marina, l' Ufficio centrale propone che l'articolo aggiuntivo da esso proposto venga così emendato: « Le norme contenute nella presente legge si riferiscono anche alla navigazione lacuale e fluviale, in quanto siano applicabili ».

ORLANDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO. Dichiaro di accettare l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale, che ha accolto la preghiera che io gli avevo rivolto.

DE VITO. Ministro della marina domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, ministro della marina. Accetto anch'io la dizione proposta dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'Ufficio centrale, d'accordo con l'onorevole mi nistro e con l'onorevole senatore Orlando, propone che l'articolo 18 (aggiunto) sia così formulato: «Le norme contenute nella presente legge si riferiscono anche alla navigazione lacuale e fluviale in quanto siano applicabili».

LEGISLATURA XXVI — 1a sessione 1921-22 — discussioni — tornata del 10 maggio 1922

Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'articolo 18 così emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella tornata di domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito gli onorevoli senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Agnetti, Albricci, Amero D'Aste, Annaratone, Apolloni, Arlotta.

Baccelli, Badaloni, Barbieri, Barzilai, Bava-Beccaris, Bellini, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Bernardi, Bertetti, Bettoni, Bianchi Leonardo, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bonazzi, Bonicelli, Borsarelli, Boselli, Botterini, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Calisse, Campello, Campostrini, Canevari, Cannavina, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Cimati, Cirmeni, Cocchia, Coffari, Colonna Prospero, Conci, Credaro.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, De Larderel, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Brazzà, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Trabia. Einaudi.

Fadda, Faelli, Faldella, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferrero Di Cambiano, Ferri, Filì Astolfone, Filomusi Guelfi, Fracassi, Francica-Nava, Frascara, Fratellini.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Ghiglianovich, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Golgi, Grandi, Grassi, Greppi, Guala, Gualterio, Guidi.

Indri, Inghilleri.

Lanciani, Libertini, Lusignoli, Luzzatti.

Malagodi, Mangiagalli, Mango, Maragliano, Martino, Mattioli, Mayer, Mazzoni, Melodia, Millo, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosconi. Nava, Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro. Orlando.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pascale, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Petitti di Roreto, Piaggio, Pigorini, Pincherle, Placido, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Quartieri.

Rava, Rebaudengo, Reggio, Resta Pallavicino, Reynaudi.

Saladini, Salata, Salmoiraghi, Santucci, Schiralli, Schupfer, Scialoja, Sechi, Setti, Sili, Sinibaldi, Sonnino, Sormani, Spirito, Suardi, Supino.

Taddei, Tanari, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tomasi Della Torretta, Tommasi, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valli, Valvassori Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Vicini, Vigliani, Vigoni, Visconti Modrone.

Wollemborg.

Zappi, Zippel, Zupelli.

Presentazione di un disegno di legge.

DE VITO, ministro della marina. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, ministro della marina. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del ministro degli affari esteri, il seguente disegno di legge: « Rilascio di passaporti per l'estero ai militari del corpo reale equipaggi ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questo disegno di legge, che sarà inviato agli Uffici.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano, di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PELLERANO, segretario, legge:

Il sottoscritto domanda di interrogare il ministro della Marina per sapere: se data la crisi che attraversa la nostra marina mercantile,

alla quale le spese eccessive non permettono di affrontare la concorrenza delle navi estere, specialmente inglesi, non creda sia venuto il momento di rivedere ciò che stabilì a Genova una Commissione, gli pare nel 1920, circa le ore di lavoro, il numero dell'equipaggio e le spese relative, in modo che per ognuna di dette cose non si oltrepassi ciò che è stabilito per le navi inglesi.

Amero D'Aste.

Interrogazione con risposta scritta:

Al ministro dei lavori pubblici se non ritenga necessario di dare tosto esecuzione ai lavori per la costruzione di un tratto di galleria artificiale per riparare dalle valanghe la strada nazionale del Monginevra in base al progetto d'urgenza trasmesso a codesto Ministero dall'Ufficio del Genio civile di Torino, e ciò onde evitare il pericolo di nuove disgrazie che, purtroppo, in quella località furono già molto numerose.

Bouvier.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 10 marzo 1921, n. 267, che autorizza il prelevamento, sui prezzi dei cereali di produzione nazionale dell'anno agrario 1920-21 (raccolto 1921), di cui all'articolo 1 del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 660, di centesimi 50 per ogni quintale in favore di istituti di istruzione e di sperimentazione agraria (N. 211):

Senatori votanti	٠.	•	•	•	. 196
Favorevoli.					176
Contrari					20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 4 marzo 1920, n. 466, che dà facoltà al Ministero dell'industria e commercio di autorizzare le Casse di risparmio ordinarie, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione e gli Istituti di previdenza non aventi fini di lucro

privato a far parte di Istituti locali per bonifiche idrauliche ed agrarie (N. 301):

Senatori votanti.		. 196
Favorevoli		176
Contrari		20

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009, che porta provvedimenti a favore delle piccole industrie (N. 303):

Senatori vot	anti	•	•			196
Favorevol	i.				17	3
Contrari .	•				2	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 22 agosto 1920, n. 1263 (modificante il decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, numero 903 ed il Regio decreto 11 settembre 1919, n. 1736) contenente disposizioni relative al matrimonio dei militari del Regio esercito e della Regia marina (354):

Senatori votanti	•	•	•	•	. 196
Favorevoli.			•	•	176
Contrari					20

Il Senato approva.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole, senatore, Venosta a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

VENOSTA. A nome dell' Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Proroga del termine assegnato per il ritiro delle monete divisionali d'argento ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Venosta della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Domani alle ore 16 seduta pubblica, col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto in data 6 ottobre 1921, n. 1428, che estende la

- 2207 -

giurisdizione del tribunale di guerra di Costantinopoli ai militari della Regia marina (N. 344);

Conversione in legge dei Regi decreti 20 maggio 1915, n. 712 e 792, e dei decreti luogotenenziali 28 dicembre 1916, n. 1839; 15 aprile 1917, n. 647; 9 agosto 1917, n. 1352 e del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1419, riguardanti il reclutamento degli ufficiali di Commissariato militare marittimo (N. 273);

Conversione in legge del Regio decreto in data 20 aprile 1915, n. 594, che sospende i limiti di età pei farmacisti militari della Regia marina (N. 368);

Istituzione di un Consiglio superiore aeronautico e d'un Comitato tecnico-amministraper l'aeronautica (N. 356);

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1233, che istituisce presso il Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari una Direzione generale ed una Commissione consultiva per l'aeronautica, determinando le rispettive attribuzioni e recando inoltre altri provvedimenti nell'interesse dei servizi aeronautici (N. 357);

Riforma della legislazione in materia di assistenza e salvataggio e di urto di navi (Numero 340).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Protezione dei vini tipici (N. 346);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379, contenente disposizioni relative al matrimonio dei sottufficiali del Regio esercito e degli appuntati dei carabinieri Reali (N. 294).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1782, che modifica l'articolo 2 del decreto luogotenenziale 12 agosto 1915, n. 1428, relativo ai soci dell'istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » (N. 107);

Conversione in legge dei Regi decreti 25 gennaio 1920, n. 112 e 18 aprile 1920, n. 537, riguardanti il trasferimento di ufficiali commissari di complemento della Regia marina nei ruoli degli ufficiali in servizio attivo permanente (N. 246);

Riattivazione dei termini normali e provvedimenti di favore in materia di tasse di successione, di registro, e di manomorta nelle terre della Venezia già invase dal nemico e nella zona di operazione (N. 271);

Conversione in legge del Regio decreto 24 settembre 1914, n. 1034, concernente proroga di termini stabiliti dalla legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali (N. 219);

Conversione in legge dei Regi decreti 2 maggio 1920, n. 695, 16 dicembre 1920, numeri 1871 e 1915, concernenti la esecuzione di alcune clausole economiche dei Trattati di pace di Versaglia e di San Germano (N. 341);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1422, per l'istituzione di un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio delle opere del Porto di Riposto (numero 331);

Conversione in legge del Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1585, che approva le nuove condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato (N. 332).

La seduta è tolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 17 maggio 1922 (cre 11). Avv. Edoardo Gallina

Direttore dell' Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.